



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 128 del 30/08/2021

OGGETTO: INCREMENTO - EX ART 23, COMMA 2, DEL D.LGS 75/2017 (LIMITE UNICO AL TRATTAMENTO ACCESSORIO) - DEL LIMITE DEL FONDO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

L'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 afferma come "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo sopra richiamato le sezioni regionali delle Corte dei Conti si sono espresse unanimemente in merito al limite unico al trattamento accessorio ovvero:

- deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 27/2019/PAR del 21 febbraio 2019, con la quale è stato precisato che *"il limite ex art. 23 c. 2 del D. Lgs 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale, ciò che rileva non è l'omogeneità settoriale dei valori di riferimento, ma la finalità generale di inclusione, nell'ambito del tetto più volte citato, di tutte le somme complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale"*;
- deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana n. 277/2019/PAR del 25 luglio 2019 con al quale è stato precisato *"che il tetto di spesa previsto dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs 75/2017 non può che essere riferito alla spesa complessiva e non a quelle delle singole categorie"*;
- deliberazione della Corte dei Conti per il Piemonte n. 62/2016, deliberazione della Corte dei Conti per la Toscana n. 59/2017, nonché deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 150/2019 le quali confermano che il limite di cui art 23 del D. Lgs 75/2017 è da considerarsi con riferimento alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, complessivamente considerate, sia per il personale del comparto, titolari e non titolari di posizione organizzativa, sia per i dirigenti, e non con riferimento ai fondi delle singole categorie di personale, a nulla rilevando se le risorse siano imputate al relativo fondo ovvero al bilancio.

La Ragioneria Generale dello Stato solo dall'anno 2020 attraverso la propria circolare n. 16/2020 ha affermato che *"a seguito di diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti il limite va rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione (...). Questa indicazione consente di incrementare fino alla concorrenza del limite generale della retribuzione accessorio dell'intera amministrazione le risorse di una categoria di personale in presenza di una corrispondente diminuzione di quelle disposte per una diversa categoria. Ciò può avvenire per espressa previsione del CCNL, come è il caso del*

trasferimento del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente delle Funzioni Locali alle disponibilità destinate a bilancio in favore delle posizioni organizzative. Ciò può altresì avvenire quando, in applicazione di ordinarie facoltà disposte dal CCNL, si disponga la riduzione delle risorse aggiuntive che la parte datoriale aveva in precedenza appostato ai fondi per la contrattazione integrativa, anche di parte fissa, di una categoria di personale. Tale rimodulazione verso il basso consente, ancora in applicazione di ordinarie facoltà disposte dal CCNL, di incrementare fino alla concorrenza del limite generale le risorse di una diversa categoria di personale”.

L'ARAN con proprio orientamento applicativo AFL20 nonché attraverso il parere Protocollo n. 3939/2020 rilasciato a favore della Provincia di Pistoia ha a sua volta affermato che *“(...) qualora a seguito della costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, in base all’art. 57, comma 2, del CCNL 17.12.2020 si determini un minor impegno finanziario e sia pertanto possibile integrare le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, (...) ciascun ente potrebbe adottare le scelte ritenute più opportune, avvalendosi degli strumenti che la disciplina contrattuale gli consente. Anche in presenza di uno stanziamento di risorse inferiore ma, comunque, “adeguato” alla situazione di fatto registrata nell’anno 2020, l’ente avrebbe comunque l’autonomia di stanziare, anche negli anni a venire, ulteriori risorse, utilizzando la lettera e) del richiamato art. 57, comma 2, in base alla propria capacità di bilancio, ovviamente entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia. Per la soluzione della ulteriore questione concernente la possibilità di adeguamento delle risorse destinate ai non dirigenti o alle PO, si rinvia all’orientamento espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 16/2020 riferita al Conto Annuale 2019, relativo alla perimetrazione del limite alla retribuzione accessoria di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017”.*

Considerato che il limite del salario accessorio 2016 del Fondo Dirigenti utilizzabile in quanto non distribuito nel corso degli anni e relativo alle cosiddette risorse variabili ammonta ad euro 14.324,00.

Rilevato inoltre che in relazione alle possibili esigenze organizzative che si potranno manifestare in relazione all’attuazione del PNRR, all’attuazione di quanto stabilito dal D.L. 80/2021 con riguardo all’istituzione di una nuova categoria o comunque ad ulteriori attività che potranno essere poste in essere dalla Provincia di Modena, il Fondo delle posizioni organizzative potrà risultare non sufficientemente capiente.

Dato atto che a seguito dell’approvazione del CCNL 21/5/2018 il Fondo delle posizioni organizzative, seppur nei limiti di cui all’art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 è finanziato con risorse del bilancio dell’ente, contrariamente rispetto al Fondo del “Comparto” che comunque deve trovare presupposto nelle voci tassativamente previste dall’Art. 67 del sopra richiamato CCNL.

Dato atto inoltre che alla luce delle esigenze organizzative di prospettiva della Provincia di Modena si rende necessario incrementare il limite di cui all’art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 di euro 14.324,00 con riferimento specifico al fondo delle posizioni organizzative, utilizzando l’eccedenza rilevabile nell’ambito del fondo della Dirigenza per detto importo.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Amministrativa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) di incrementare il limite del fondo delle posizioni organizzative per un importo di euro 14.324,00;
- 2) di ridurre conseguentemente tale limite relativamente al fondo della Dirigenza;
- 3) di dare atto che quanto previsto ai precedenti punti permette:
 - a) di non pregiudicare quanto attualmente riconosciuto, alla luce della vigente metodologia di pesatura delle posizioni dirigenziali, ai Dirigenti dell'Ente;
 - b) di rispettare il limite unico al salario accessorio ANNO 2016 di cui all'art 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017;
- 4) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)